

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1602 del 04/04/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013 LR n. 13/2015. DITTA GIOVANNI RANDI SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO E CREMORE TARTARO IN COMUNE DI FAENZA, VIA SPALLANZANI, N.7. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3305/2016 DEL 13/09/2016 .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1702 del 04/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **GIOVANNI RANDI SPA** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO E CREMORE TARTARO IN COMUNE DI FAENZA, VIA SPALLANZANI, N.7 - **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA SAC ARPAE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3305/2016 DEL 13/09/2016 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 3305/2016 del 13/09/2016 a favore della Ditta Giovanni Randi SPA per la propria attività di lavorazione acido tartarico e cremore tartrato sita in Comune di Faenza, Via Spallanzani, n.7;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 14/09/2017, acquisita dalla SAC con PGRA 2017/12597 del 19/09/2017 - Pratica SinaDoc n. 27105/2017 -, dalla Ditta **Giovanni Randi SPA** (C.F./P.IVA 00961570397), avente sede legale e attività di lavorazione prodotti tartarici in Comune di Faenza, Via Spallanzani, n.7, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.3305/2016, a seguito del riassetto e modifica alle emissioni in atmosfera e della modifica non sostanziale per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **27105/2017**, emerge che:

- La Ditta Giovanni Randi SPA, in possesso dell'AUA adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 3305/2016, ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 14/09/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA e in particolare si richiede:
 - la modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A) dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 3305/2016, a seguito del riassetto emissivo, In particolare la Ditta richiede la sostituzione e relativo spostamento del forno rotativo (E6) con contestuale convogliamento nel medesimo punto anche della emissione E13 (afferente al forno di essiccazione del tremore tartaro) che verrà eliminata. Sulla emissione E6 (spostata e modificata) verrà installato, a valle del ciclone, un Filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale; spostamento dell'impianto esistente di separazione del solfato di calcio dalla soluzione concentrata dell'acido tartarico, con conseguente spostamento delle pompe del vuoto (E29,E29a);
 - rispetto all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), la Ditta ha presentato un Piano di Monitoraggio del parametro H2S, che dovrà essere validato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Per la valutazione di Impatto acustico, la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale in data 20/10/2016. Per tale modifica è stato acquisito il parere favorevole dell'Unione della Romagna Faentina (PGRA 2016/13999). Tale modifica non sostanziale viene pertanto inserita nella presenta AUA.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 19/09/2017 (PGRA 2017/12597) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2017/13029);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione della Romagna Faentina per la conformità urbanistica (PGRA 2017/12626);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per la matrice ambientale "emissioni in atmosfera" (PGRA 2017/14045 del 23/10/2017);
- parere dell'Unione della Romagna Faentina (PGRA 2018/4310 del 03/04/2018) comprensivo del parere per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura e del parere per la valutazione di impatto acustico.

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Giovanni Randi SPA rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione prodotti tartarici, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla SAC ARPAE con Determina Dirigenziale n.3305 del 13/09/2016, a favore della Ditta **Giovanni Randi SPA** (C.F./P.IVA 00961570397), avente sede legale e attività di lavorazione prodotti tartarici in Comune di Faenza, Via Spallanzani, n.7, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale della SAC n.3305/2016 del 13/09/2016 sopracitata;**
3. DI DARE altresì atto che la presente AUA comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – Modifica sostanziale;

- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – modifica non sostanziale;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

In merito all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione degli impianti affinché non si verifichino innalzamenti dei livelli sonori dovuti a malfunzionamenti;
- la movimentazione all'interno dell'area aziendale (camion, muletti e pala caricatrice), può avvenire senza limitazione di orario, sul piazzale principale interno all'azienda; si manterrà, al contrario, il vincolo di assenza di movimentazioni notturne, lungo il corsello laterale, poiché adiacente al recettore B;
- Nell'eventualità che gli spazi fruibili dei fronti produttivi confinanti, ora privi di addetti in orario notturno, vengano impiegati in tale periodo, occorrerà tempestivamente adeguare i livelli sonori ai limiti di immissione notturni per la quota di contributo dovuto alla Ditta Randi Giovanni SPA;
- le relazioni acustiche devono essere mantenute presso lo stabilimento industriale;
- le sorgenti sonore oggetto di modifica, quali lo spostamento dell'impianto di filtrazione Pannevis, devono essere verificate con collaudo acustico in opera che attesti il rispetto del limite di immissione differenziale ai ricettori in quanto non più assoggettabili alle deroghe di cui al DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta Giovanni Randi SPA svolge attività di lavorazione di prodotti tartarici nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Spallanzani, n.7, che ottiene da materie prime derivate dalla lavorazione vinicola e dell'alcool. In particolare le materie prime sono:
 - ➔ tartrato di calcio - circa 6.880/7.000 t/a, da attività di distillazione dell'alcool;
 - ➔ tartrato grezzo - circa 1.500/1800 t/a, da attività di produzione del vino;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione e sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato, mediante filtri a maniche, cicloni e abbattitori a umido;
- Con la modifica sostanziale viene a variare l'assetto emissivo. In particolare si avrà: la sostituzione e relativo spostamento del forno rotativo (E6) con contestuale convogliamento nel medesimo punto anche della emissione E13 (afferente al forno di essiccazione del tremore tartaro), che verrà eliminata. Sulla emissione E6 (spostata e modificata) verrà installato, a valle del ciclone, un Filtro a tessuto dotato di pressostato differenziale; lo spostamento dell'impianto esistente di separazione del solfato di calcio dalla soluzione concentrata dell'acido tartarico, con conseguente spostamento delle pompe del vuoto (E29,E29a);

Limiti:**PUNTI DI EMISSIONE E1,E2 – CENTRALI TERMICHE DI PROCESSO A METANO -**

Le due caldaie non funzionano mai contemporaneamente: una funziona in continuo e la seconda in emergenza all'altra.

Portata massima	7000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	18	m
Temperatura	250	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – SALDATURA – F.P. + F.T. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – MOLINO LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO – F.T.-

Portata massima	3600	Nmc/h
Altezza minima	5,1	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – ESSICCATORE FORNO ROTATIVO LINEA PRODUZIONE SALI TARTARICI E LINEA LAVORAZIONE CREMOR TARTARO -C + F.T. - MODIFICA -

Tale punto di emissione convoglia alternativamente le emissioni afferenti alle due linee di cui sopra.

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	9,3	m
Temperatura	50/35	°C a seconda della linea
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – ESSICCATORE FORNO ROTATIVO LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO -C-

Portata massima	4700	Nmc/h
Altezza minima	5,1	m
Temperatura	40	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – ESSICCATORE FORNO ROTATIVO LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO -C +AU -

Portata massima	4700	Nmc/h
Altezza minima	4,6	m
Temperatura	50	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – PREPARAZIONE ACIDO TARTARICO - AU -

Portata massima	5500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	40	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 – RECUPERO TARTRATO DI CALCIO

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	5,2	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 – RECUPERO TARTRATO DI CALCIO

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16 – NEUTRALIZZAZIONE ACIDO CLORIDRICO

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	2	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E18 – SERBATOIO CRISTALLIZZAZIONE CREMORE

Portata massima	5400	Nmc/h
Altezza minima	7,6	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	11	h/g

PUNTO DI EMISSIONE E25 – SERBATOIO CRISTALLIZZAZIONE ACIDO TARTARICO E SALI TARTARICI

Portata massima	3900	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

EMISSIONI PER CUI NON SI INDICANO LIMITI SPECIFICI

EMISSIONE E5 – Acido filtrato – a tiraggio naturale

EMISSIONE E24 – Deposito acido cloridrico – a tiraggio naturale

EMISSIONI E19,E20,E22,E23 – Centrali termiche ad uso civile – a metano

EMISSIONI E21a, E21b, E21c – Generatori di calore;

EMISSIONE E29 – Impianto di generazione di emergenza;

EMISSIONI E26,E27,E28 – Cappe laboratorio analisi controllo qualità della produzione;

EMISSIONI E7,E11,E17 – Sfiati serbatoi raccolta condense di vapore;

EMISSIONE E9 – Ventola di raffreddamento compressore aria;

EMISSIONI E29/E29a – Pompe vuoto – NUOVE - .

Prescrizioni :

1. Per il punto di emissione indicato con E6, la Ditta è tenuta ad espletare le procedure previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alla emissione (per entrambe la fasi) per un periodo di 10 dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime, e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC ARPAE di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)

UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri

UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniacca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del punto di **emissione E6 e delle pompe a vuoto (E29/E29a), il 30/09/2018**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati **con la esclusione delle emissioni per le quali non sono stati indicati limiti specifici**. La data, l'orario, i risultati delle misure, dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna ,

firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Nello stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione dei filtri;
- le manutenzioni da effettuare a tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale. I risultati delle manutenzioni possono essere annotati nel libretto d'impianto;
- le manutenzioni da effettuare ai serbatoi, con frequenza almeno annuale;
- i periodi di funzionamento del generatore di emergenza.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA

Condizioni:

- La Ditta Giovanni Randi SPA svolge attività di lavorazione prodotti tartarici in Comune di Faenza, Via Spallanzani, n.7 e le acque che si generano dall'attività sono classificate acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione;
- le acque reflue industriali sono costituite da reflui provenienti dall'attività di trattamento delle materie prime, dal lavaggio delle attrezzature e dei serbatoi utilizzati durante le varie fasi dei processi di lavorazione. Tali reflui sono inviati ad una serie di serbatoi di accumulo ed equalizzazione da dove poi confluiscono nella rete fognaria nera di via Spallanzani (punto di scarico n°3).
- Con la modifica non sostanziale è stata realizzata una nuova caditoia per la raccolta delle acque di dilavamento nel silo orizzontale utilizzato per lo stoccaggio dei fanghi bianchi;
- è stata realizzata una nuova linea di tipo "aereo" in pressione per lo scarico delle acque di raffreddamento, ottenendo la separazione completa di tali acque dalle acque meteoriche non contaminate, comprese le acque di seconda pioggia, che recapitano tutte nel punto di scarico identificato in planimetria con il n.7. Le acque di raffreddamento vengono ora inviate nel pozzetto PI-1, ove recapitano anche le acque di processo, senza la possibilità di miscelazione fra i due flussi. Prima dello scarico nel pozzetto PI-1, viene inserito lungo la linea, un punto di campionamento, che viene indicato, in analogia col precedente punto di monitoraggio, con la sigla PI-3;
- è stato inoltre introdotto un impianto di filtrazione con farine fossili delle acque di processo, prima del loro invio nei serbatoi di equalizzazione;
- La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

La planimetria della rete fognaria (settembre 2017) viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

- E' ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico **3** così denominato in planimetria, composto da: **acque di lavorazione del tartrato; acque di prima pioggia derivanti dalle due vasche installate allo scopo, acque di raffreddamento e acque da vasca di sedimentazione solfato di calcio;**
- In fognatura bianca saranno scaricate solo acque meteoriche non contaminate;
- lo scarico delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e di dilavamento, nei pozzetti ufficiali di prelevamento, (punti di scarico 2, 3, e 7) dovranno essere conformi ai valori limite di emissione della corrispondente Tabella del "Regolamento comunale di fognatura e depurazione" del Comune di Faenza.
- Lo scarico delle acque di raffreddamento prelevate nel pozzetto di prelievo PI3 e quello dei reflui industriali equalizzati prelevati dal campionatore nel tubo in pressione nella centrale di monitoraggio, devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 sopraccitata **ad eccezione dello scarico dei soli reflui industriali equalizzati per i quali vengono rilasciate le seguenti deroghe ai limiti di emissione:**

- BOD5 ≤ 5000 mg/l
- COD ≤ 8000 mg/l
- SST ≤ 1200 mg/l
- Azoto ammoniacale espresso come N ≤ 150 mg/l
- Fosforo totale espresso come P ≤ 80 mg/l
- Cloruri ≤ 15000 mg/l
- Solfati ≤ 30000 mg/l
- Ferro ≤ 50 mg/l


- le deroghe di cui sopra sono concesse sulla base di un volume di scarico dei soli reflui industriali equalizzati **non superiore a 34500 mc/anno**. Complessivamente, tra acque industriali equalizzate e quelle di raffreddamento, potranno essere scaricati in fognatura non più di **400 mc/g e 5 l/sec**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere le deroghe concesse;
- **entro tre mesi** dalla data di ricevimento dell'AUA, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Inoltre, allo scopo di limitare la formazione di odori molesti all'interno della fognatura. **La concessione della deroga dei solfati a 30.000 mg/l, sarà subordinata alla seguente prescrizione:**

→ entro 12 mesi dal rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà preparare e condividere con l'ente gestore, un progetto che, in caso di evidenti aumenti del tenore di H₂S nella fognatura pubblica, possa essere applicato al proprio scarico, atto a limitare la decomposizione dei solfuri oggetto di deroga.

- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **n. 2 vasche di prima pioggia a servizio dei piazzali Nord e Sud** confluenti nello scarico n. 3;
 - **pozzetto deviatore** (posizionato all'ingresso di ciascuna vasca di prima pioggia);
 - **pozzetto di prelievo acque di raffreddamento** (indicato in planimetria con la sigla " PI3") costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
 - **punto di prelievo acque industriali** (in corrispondenza del campionatore automatico, sulla linea in pressione nella centrale di monitoraggio) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
 - **campionatore automatico** (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione concordati con HERA;
 - **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA per la quantificazione di tutti i reflui industriali equalizzati;
 - **misuratore di portata ad ultrasuoni** approvato e piombato da HERA per la quantificazione delle acque reflue da raffreddamento.
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura di cui sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. **La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione** che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera.
- Le vasche di prima pioggia dovranno essere dotate di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione. Ad evento meteorico esaurito, le vasche di prima pioggia dovranno essere svuotate entro le 48-72 ore successive;
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento. Le sarà consentita l'eventuale determinazione dei volumi scaricati o il prelievo di campioni ufficiali negli appositi punti o anche il controllo dei reflui in posizioni intermedie al ciclo produttivo qualora se ne ravvisasse la necessità.
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione e pulizia agli impianti di trattamento delle acque reflue, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/2006 s.m.i.;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza e ARPAE;
- i pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- E fatto obbligo dare immediata comunicazione all'autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- **Entro 3 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, la ditta dovrà eseguire, congiuntamente ai tecnici Hera, una video ispezione della propria rete fognaria interna al fine di verificarne i corretti tracciati e l'adeguato recapito finale.

Planimetria della rete fognaria (settembre 2017)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.